

QUADERNO ANSI n°3/2015

IL SOCIO PROMOTORE DELLA SALUTE O PROMOTORE MUTUALISTICO

a cura di Roberto Anzanello

Riferimenti

- *Legge 3818/1886*
- *D.L. n.179 del 18 ottobre 2012*
- *Art. 1322 c.c.*
- *Regolamento Intermediari 16190 del 29 ottobre 2007*
- *Legge 108/1996*
- *Costituzione Italiana art. 41*

“In ANSI auspichiamo al benessere ed alla salute per tutti i cittadini, come diritto fondamentale dell’uomo e patrimonio sociale della collettività. Gli investimenti, le somme di denaro non portano ad uno stato di salute generale migliore. Una politica però che sensibilizza le istituzioni volte alla promozione di tali principi, porta benefici migliori. Dobbiamo restituire a tutti la fiducia, ma anche aumentare la conoscenza e rendere più vicina la politica alla salute del popolo.

L’attenzione alla Salute ed alla previdenza dei cittadini sono la più grande forza di un popolo civile.”

www.sanitaintegrativa.org

Premessa

Il contesto giuridico di legittimazione della figura del promotore della salute o promotore mutualistico trae origine dalla normativa costituzionale, da quella relativa agli enti di sanità integrativa in quanto tale definizione contiene un espresso riferimento ad un socio ordinario di una società generale di mutuo soccorso che in base alle previsioni statutarie può ricevere dagli organi sociali specifici incarichi diretti alla divulgazione dei principi della mutualità.

Le Società di Mutuo Soccorso

Le Società di Mutuo Soccorso sono enti assistenziali che, ai primordi, nascono spontaneamente al fine di affermare i valori condivisi tra soggetti appartenenti alle medesime categorie quale forma di solidarietà della classe lavoratrice.

Scopo di siffatti enti era quello di garantire, ai soggetti che ne beneficiavano, un supporto economico per affrontare le necessità legate a malattie, decessi e disoccupazione.

Consapevole dell'importanza di tali forme di manifestazione solidaristica tra i concittadini, il legislatore è intervenuto con la Legge n. 3818 del 15 aprile 1886 per garantire una cornice giuridica alla società di mutuo soccorso legittimando il loro ruolo sociale di erogatori di sussidi finalizzati a tutelare i soci e le loro famiglie da eventi come la malattia, la morte, la perdita della capacità lavorativa etc.; finalità che, nel corso degli anni, hanno dimostrato di essere corrispondenti e conformi ai principi costituzionali di solidarietà e sussidiarietà di cui agli artt. 2 e 118 Cost. La Legge 3818/1886 è stata da ultimo modificata attraverso la riforma introdotta dall'art. 23 del Decreto Crescita BIS (D.L. 18 ottobre 2012, n.179) che, modificando integralmente gli articoli 1 e 2 nonché parzialmente gli articoli 3 ed 8 della legge istitutiva del 1886, ha operato lungo due direttrici.

Da una parte sono stati meglio specificati alcuni aspetti normativi contribuendo a rendere maggiormente identificabili la natura ed il ruolo delle società di mutuo soccorso, dall'altra la riforma ha voluto collocare stabilmente tali società nel novero dei soggetti del "Terzo Settore", creando punti di contatto soprattutto con la disciplina delle società cooperative.

"In ANSI auspichiamo al benessere ed alla salute per tutti i cittadini, come diritto fondamentale dell'uomo e patrimonio sociale della collettività. Gli investimenti, le somme di denaro non portano ad uno stato di salute generale migliore. Una politica però che sensibilizza le istituzioni volte alla promozione di tali principi, porta benefici migliori. Dobbiamo restituire a tutti la fiducia, ma anche aumentare la conoscenza e rendere più vicina la politica alla salute del popolo.

L'attenzione alla Salute ed alla previdenza dei cittadini sono la più grande forza di un popolo civile."

Il Socio Promotore della Salute o Promotore Mutualistico: obiettivi e scopi

Il nucleo centrale di ogni Società di Mutuo Soccorso è rappresentato dai propri soci siano essi persone fisiche o giuridiche. In un simile contesto, assume rilevanza predominante una particolare tipologia di soci – quella dei Soci Promotori della Salute o Promotori Mutualistici – che, originando dalla figura del Socio Ordinario, è individuata quale tipologia maggiormente indicata per assumere l'onere di realizzare i dettami legislativi in ordine alla promozione di *“attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici”* (articolo 2 Legge 3818/1886).

In via preliminare, pare doveroso sottolineare che il socio di una società generale di mutuo soccorso che operi secondo le logiche della diffusione dei principi mutualistici esercita la propria attività nell'ambito del principio di autonomia associativa che gode di rango costituzionale.

L'attività sociale del socio Promotore della Salute o Promotore Mutualistico (il lessico con il quale viene definita tale figura può essere differente da situazione a situazione ma non rappresenta nessuna discriminazione di tipo giuridico), realizzata per tramite della prassi societaria, rappresenta quindi la sintesi tra la libera volontà di coinvolgimento di ciascun socio nell'attività sociale e la responsabilità dell'ente che impone opportuni meccanismi di controllo.

Come ci ricorda il Prof. Gambaro, Ordinario di Diritto Civile presso l'Università degli Studi di Milano ed Accademico dei Lincei *“non bisogna mai dimenticare che ciò che il promotore mutualistico incoraggia è effettivamente la conclusione di un rapporto associativo e non già un contratto individuale di scambio e che la comunione di scopo che caratterizza il rapporto associativo è qui ulteriormente specificata dal fine mutualistico e rigorosamente delimitata alle attività mutualistiche predeterminate dalla legge, tra le quali spicca quella che si rivolge al settore della sanità integrativa; settore che vede le società di mutuo soccorso nel ruolo di attori primari del sistema”*.

In sintesi l'obiettivo dell'attività di tale figura professionale è quello di promuovere l'ideale mutualistico al fine di allargare la base sociale tramite la definizione di un contratto associativo tipico della materia della sanità integrativa.

“In ANSI auspichiamo al benessere ed alla salute per tutti i cittadini, come diritto fondamentale dell'uomo e patrimonio sociale della collettività. Gli investimenti, le somme di denaro non portano ad uno stato di salute generale migliore. Una politica però che sensibilizza le istituzioni volte alla promozione di tali principi, porta benefici migliori. Dobbiamo restituire a tutti la fiducia, ma anche aumentare la conoscenza e rendere più vicina la politica alla salute del popolo.

L'attenzione alla Salute ed alla previdenza dei cittadini sono la più grande forza di un popolo civile.”

L'attività del Socio Promotore della Salute / Promotore Mutualistico

L'attività del Socio Promotore Mutualistico risulta essere avallata dalla nostra Carta Costituzionale e, in particolare, dai principi espressi dall'art. 41 in tema di libertà di diritto di impresa. Infatti, come scrive la Prof.ssa Candian, Ordinario di Diritto Privato Comparato all'Università degli Studi di Milano, risulta evidente che *“la società di mutuo soccorso è, per sua stessa funzione, aperta alle possibilità di nuove adesioni e, anzi ciò costituisce l'essenza della collettività organizzata per la realizzazione dell'interesse della categoria dei soci. Ora non v'è dubbio che attiene alla piena autonomia privata dell'ente quello di organizzare le nuove adesioni secondo modalità da essa prescelte”*.

Di conseguenza incaricare, su basi volontaristiche, alcuni soci affinché coinvolgano nell'organizzazione assistenziale altri soggetti, ricade inesorabilmente sotto la sfera di applicazione art. 1322 c.c. in quanto frutto di una scelta di autonomia privata di per sé meritevole di tutela dacché risulta finalizzata ad attuare e concretizzare i principi costituzionali di solidarietà e sussidiarietà.

Tale ricostruzione ha poi trovato riscontro anche in diverse pronunce della Corte di Cassazione che ha ritenuto di comprendere nei contratti atipici ex art. art. 1322, comma 2, c.c. i rapporti finalizzati a realizzare un interesse socialmente utile rappresentato, per quanto qui interessa, dalla possibilità di consentire a chi si associa di usufruire di forme di sanità integrativa soddisfacendo interessi costituzionalmente garantiti come quello della salute.

Ciò detto, per una Società di Mutuo Soccorso che si presenta come una organizzazione collettiva a struttura aperta (F. Galgano, Trattato di Diritto Civile, 2009, Torino, Tomo 1 pag. 222 e ss.) in grado di affidare ad una predeterminata tipologia di soci il compito di promuovere le attività dell'ente, tra cui, l'ingresso di nuovi soci, il Socio Promotore della Salute o Promotore Mutualistico, che vive puntualmente l'attività sociale della Società di Mutuo Soccorso, rappresenta il veicolo professionalmente più pertinente.

In conclusione, come definito nei vari formanti legislativi, dottrinali e giurisprudenziali, le società generali di mutuo soccorso possiedono la facoltà di avvalersi di particolari categorie di soci che, su base volontaria, promuovano i principi mutualistici al fine di allargare la base

“In ANSI auspichiamo al benessere ed alla salute per tutti i cittadini, come diritto fondamentale dell'uomo e patrimonio sociale della collettività. Gli investimenti, le somme di denaro non portano ad uno stato di salute generale migliore. Una politica però che sensibilizza le istituzioni volte alla promozione di tali principi, porta benefici migliori. Dobbiamo restituire a tutti la fiducia, ma anche aumentare la conoscenza e rendere più vicina la politica alla salute del popolo.

L'attenzione alla Salute ed alla previdenza dei cittadini sono la più grande forza di un popolo civile.”

sociale nell'interesse dell'intera comunità dei soci stessi attraverso lo svolgimento di un'attività che dovrà necessariamente essere incastonata nel settore della sanità integrativa.

Compatibilità tra l'attività di promotore mutualistico ed attività intermediarie

La veicolazione dei principi mutualistici attraverso l'operato del Socio Promotore Mutualistico impone l'analisi dei profili di compatibilità tra una simile attività e quelle tipicamente intermediarie.

Prendendo dapprima in considerazione l'attività di intermediazione assicurativa è necessario sin da subito chiarire che non esiste nessun tipo di divieto per cui le due attività risultino incompatibili seppur nettamente diversificate nel loro contenuto.

Infatti, come osservato anche dalla Prof.ssa Candian *“il promotore mutualistico non può configurarsi in alcun modo come quale intermediario assicurativo. Il punto deve essere subito chiarito al fine di evitare pericolosi equivoci e quindi di applicazione delle normative di settore intermediazione all'attività del promotore mutualistico. Costui svolge l'attività di far aderire soggetti alle società di mutuo soccorso per ottenere prestazioni di assistenza sanitaria”*.

Ciò detto sia che il Socio Promotore Mutualistico agisca per enti di sanità integrativa autogestiti sia che operi per enti che utilizzino convenzioni facendo ricorso a compagnie assicurative, difetta in ogni caso l'elemento costitutivo della fattispecie assicurativa.

Volgendo l'attenzione alla figura del promotore finanziario, si sottolinea come l'art. 106 del Regolamento Intermediari n. 16190 del 29-10-2007, che stabilisce le cause di incompatibilità con l'attività di promotore, non determina alcun contrasto tra la attività di quest'ultimo e quella del Socio Promotore Mutualistico.

Peraltro, sul tema della compatibilità, si è più volte pronunciata anche la Consob segnalando che, ai fini dello svolgimento di attività compatibili, è sufficiente che in tali circostanze il promotore finanziario non si qualifichi come tale e non promuova servizi simili a quelli propri dell'intermediario finanziario.

“In ANSI auspichiamo al benessere ed alla salute per tutti i cittadini, come diritto fondamentale dell'uomo e patrimonio sociale della collettività. Gli investimenti, le somme di denaro non portano ad uno stato di salute generale migliore. Una politica però che sensibilizza le istituzioni volte alla promozione di tali principi, porta benefici migliori. Dobbiamo restituire a tutti la fiducia, ma anche aumentare la conoscenza e rendere più vicina la politica alla salute del popolo.

L'attenzione alla Salute ed alla previdenza dei cittadini sono la più grande forza di un popolo civile.”

Stante la peculiarità della promozione mutualistica, pare quindi corretto concludere in ordine all'assenza di incompatibilità tra le due attività considerate.

Infine, con riferimento all'attività di mediatore creditizio, è opportuno sottolineare come l'art. 16 comma 5 della legge n. 108/1996 specifichi che l'attività di mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di qualsivoglia attività e quindi un soggetto che intenda svolgere congiuntamente l'attività di mediazione creditizia e di promozione mutualistica può farlo nel rispetto delle normative che regolano gli specifici ambiti di attività.

In conclusione, l'attività di Promotore della Salute o Promotore Mutualistico quale Socio di una Società di Mutuo Soccorso a cui è affidato un ruolo professionale di proselitismo di elevato valore sociale avente l'obiettivo di promuovere la mutualità nell'interesse di tutti i soci (presenti e futuri), risulta godere di una legittimazione sia sul piano legislativo oltre che su quello costituzionale e non si ravvedano profili di incompatibilità rispetto allo svolgimento congiunto delle attività di promozione mutualistica e intermediazione (sia essa assicurativa, finanziaria o creditizia)

"In ANSI auspichiamo al benessere ed alla salute per tutti i cittadini, come diritto fondamentale dell'uomo e patrimonio sociale della collettività. Gli investimenti, le somme di denaro non portano ad uno stato di salute generale migliore. Una politica però che sensibilizza le istituzioni volte alla promozione di tali principi, porta benefici migliori. Dobbiamo restituire a tutti la fiducia, ma anche aumentare la conoscenza e rendere più vicina la politica alla salute del popolo.

L'attenzione alla Salute ed alla previdenza dei cittadini sono la più grande forza di un popolo civile."

www.sanitaintegrativa.org